

Torna il lavoro accessorio con il Libretto Famiglia per le persone fisiche

Servirà per pagare piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare

/ Elisa TOMBARI

Tra le novità più importanti in materia di lavoro contenute nel Ddl. 2853 di conversione in legge del DL 50/2017, sul quale ieri il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, rileva certamente quanto disposto dall'art. 54-*bis*, che ridisegna il **lavoro accessorio**.

Quest'ultimo, inizialmente disciplinato dagli artt. 48-50 del DLgs. 81/2015, è stato recentemente abrogato dal DL n. 25/2017, fatto salvo un periodo transitorio durante il quale i voucher già acquistati fino alla data del 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati, secondo la disciplina del DLgs. 81/2015, fino al prossimo 31 dicembre.

Se la disciplina abrogata consentiva a qualsiasi committente il ricorso a prestazioni di lavoro occasionali, con riferimento a qualsivoglia attività, nel rispetto di tassativi limiti quantitativi (ad esempio, 7.000 euro quale limite massimo complessivo dei compensi per lavoro accessorio percepibili in un anno da ciascun prestatore, indipendentemente dal numero di committenti), l'art. 54-*bis* mira ad essere più **restrittivo**.

Nel dettaglio, il comma 1 definisce prestazioni di lavoro occasionale quelle attività lavorative che, nel corso di un anno civile, danno luogo: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (con la precisazione che, ai fini del raggiungimento di tale soglia, sono computati al **75%** del loro importo i compensi destinati a titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità, studenti, anche universitari, con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni integrative del salario); per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il superamento dei limiti, così come delle **280 ore annue** presso un unico utilizzatore, portano alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a carico dell'utilizzatore del settore privato.

Nel rispetto dei limiti quantitativi, oltre a professionisti e micro imprese, che fruiscono delle prestazioni tramite il "contratto di prestazione occasionale", possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio anche le persone fisiche, tramite il c.d. "**Libretto Famiglia**", purché non ne facciano uso nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

La fruizione da parte di questi ultimi passa attraverso la registrazione all'interno dell'apposita piattaforma informatica INPS, con la quale è possibile acquistare il

"Libretto Famiglia", un libretto prefinanziato per pagare le prestazioni occasionali rese nell'ambito di piccoli lavori domestici (come giardinaggio, pulizia e manutenzione), dell'assistenza domiciliare a bambini, anziani, soggetti malati e disabili, nonché per remunerare l'insegnamento privato supplementare.

Ciascun titolo ha un valore di 10 euro e va utilizzato per pagare prestazioni di durata non superiori a un'ora. Per ogni titolo sono interamente a carico dell'utilizzatore sia la contribuzione alla Gestione separata (nella misura di **1,65 euro**), sia il premio da versare per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (pari a 0,25 euro). Tali compensi sono, inoltre, esenti da imposizione fiscale, irrilevanti ai fini dello status di disoccupato e computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'obbligo di dare comunicazione circa l'utilizzo delle prestazioni in esame resta fermo, seppur con alcune differenze, anche con la nuova disciplina.

Infatti, se in passato, per agevolare la tracciabilità dei voucher ed evitarne un uso improprio, il DLgs. 81/2015 e il DLgs. 185/2016 avevano introdotto – in aggiunta a quello di effettuare la dichiarazione di inizio attività all'INPS – l'obbligo, per il committente, di comunicare l'**inizio** della **prestazione** all'Ispettorato nazionale del lavoro, con il "Libretto Famiglia" gli adempimenti sembrano essere meno stringenti.

L'utilizzatore dovrà trasmettere, tramite la piattaforma informatica INPS o Contact Center ed entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione: i dati del prestatore, che sarà avvisato con SMS o messaggio di posta elettronica dell'avvenuta comunicazione; il compenso pattuito; il luogo di svolgimento e la durata della prestazione; le altre informazioni necessarie per la gestione del rapporto.

Ancora, si segnala che saranno erogati tramite il "Libretto Famiglia" i "**voucher baby sitting**", nonché il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all'art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012.

Infine, nel limite delle somme già versate dall'utilizzatore a tale scopo, l'INPS verserà al prestatore il compenso spettante il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione e procederà all'accreditamento dei **contributi** previdenziali sulla sua posizione contributiva. Con riferimento ai premi assicurativi, invece, questi saranno trasferiti all'INAIL il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.